

Iper-ammortamento per gli investimenti effettuati dal 01/01/2026 al 30/09/2028 (Legge di bilancio 2026)

Data di ultima modifica: 21/01/2026

La nuova **Legge di bilancio 2026** (Legge n. 199 del 30.12.2025) all'articolo 1, commi 427-436, ripropone la disciplina dell'[iperammortamento](#), ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0" o finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

L'agevolazione è subordinata alla **presentazione telematica delle comunicazioni al GSE** e delle certificazioni sugli investimenti. Le modalità attuative saranno definite da un decreto ministeriale di prossima emanazione.

Sommario:

- [Soggetti beneficiari](#)
 - [Soggetti esclusi](#)
 - [Gli investimenti agevolabili](#)
 - [Misura dell'agevolazione](#)
-

Soggetti beneficiari

Possono usufruire della misura agevolativa dell'iper-ammortamento i soggetti titolari esclusivamente di reddito d'impresa che:

- effettuano investimenti destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato;
 - rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
 - rispettino gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
-

Soggetti esclusi

Sono invece esclusi dall'agevolazione i seguenti soggetti:

- gli esercenti arti e professioni (lavoro autonomo);
 - i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. soggetti in regime forfetario L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi di imposta sostitutiva;
 - le imprese che si trovano in stato di crisi (fallimento, liquidazione volontaria o altre procedure concorsuali ecc.);
 - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs n. 231 del 08/06/2001.
-

Gli investimenti agevolabili

Rientrano nell'applicazione dell'iper-ammortamento:

- *beni materiali e immateriali strumentali nuovi* compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V della legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
- *beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta* (beni materiali che erano oggetto del credito d'imposta transizione 5.0).

Per quanto attiene gli investimenti finalizzati all'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili solo gli **impianti fotovoltaici** con le seguenti caratteristiche:

- moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

In sintesi i beni oggetto di iper-ammortamento devono essere:

- strumentali;
- nuovi;
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (per gli investimenti 4.0);
- prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione, come per il passato, consiste in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili esclusivamente ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing fiscalmente deducibili.

La misura della maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a:

- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la parte eccedente 2,5 e fino a 10 milioni;
- +50% per la parte eccedente 10 e fino a 20 milioni.

Il nuovo iper-ammortamento, ai sensi dell'art. 1 comma 431 della L. 199/2025, **non si applica** agli investimenti che già beneficiano del credito d'imposta 4.0 relativo a:

- investimenti effettuati nel 2025;
- investimenti effettuati entro il 30/06/2026, se prenotati entro il 31/12/2025 con acconto del 20%.

La normativa consente la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo il bene oggetto di agevolazione sia ceduto a titolo oneroso o

destinato a strutture produttive ubicate all'estero, a condizione che l'impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Si ricorda che, qualora a seguito della deduzione da iper-ammortamento si generi una perdita fiscale, quest'ultima dovrebbe essere deducibile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR (artt. 8 e 84 del TUIR).